

R.C. MEDICA – RESPONSABILITÀ DEL MEDICO – CONSENSO IN- FORMATO

Attesa la portata completamente autonoma della violazione del diritto di autodeterminazione, qualora l'intervento sia stato eseguito in maniera corretta, secondo la migliore scienza medica, di modo che in astratto non potrebbe imputarsi alcuna negligenza o colpa nei salutari, ciò nondimeno se dall'intervento si sia verificato un danno casualmente collegato allo stesso, dovuto al verificarsi in ipotesi della complicità che statisticamen-

te può conseguire in relazione a quel tipo di intervento o al rischio di insuccesso (anche se statisticamente basso), qualora l'intervento sia stato eseguito senza il consenso del paziente o in presenza di un consenso non validamente informato, il sanitario o la struttura potranno essere ritenuti responsabili del danno. Anche se l'intervento è riuscito e vi è stato buon esito, un consenso viziato potrebbe comunque comportare una lesione del diritto alla autodeterminazione e un danno quantomeno morale, anche in relazione ai semplici esiti normali cicatrizzanti dell'intervento stesso.

(Cc, articoli 2043 e 2229)

Tribunale di Modena, sezione I, sentenza 20 settembre 2006 n. 1543; in "Responsabilità e Risarcimento", n. 3, marzo 2007